

## L'APE volontario frena la RITA

La Rendita integrativa temporanea anticipata non attende alcun DPCM, ma è legata al termine dell'iter dell'anticipo pensionistico volontario

/ Antonello ORLANDO

La L. 232/2016 (c.d. legge di stabilità 2017) ha previsto la partenza di tre forme sperimentali (richiedibili da maggio 2017 fino alla fine del 2018) per i lavoratori con almeno 63 anni di età che desiderino percepire un "reddito ponte" fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.

Oltre all'APE volontario e all'APE sociale, la manovra ([art. 1](#), comma 188 della L. 232/2016) ha introdotto la **RITA**, una nuova forma di prestazione erogabile dalle forme di previdenza complementare a condizione che siano in un regime di contribuzione definita.

I **requisiti** per potervi accedere sono quasi completamente coincidenti con quelli già richiesti per l'APE volontario (che potrà essere fruito anche in contemporanea rispetto alla RITA) e consistono in due requisiti anagrafici (63 anni di età e non più di 3 anni e 7 mesi di distanza dalla decorrenza della pensione di vecchiaia, tenuto conto dell'impatto dell'adeguamento a speranza di vita), in uno contributivo (almeno 20 anni di contributi maturati nella previdenza obbligatoria) e assicurativo (essere iscritti in una delle Gestioni INPS). Oltre a questi requisiti, il richiedente non dovrà essere titolare di un trattamento pensionistico diretto, dovrà avere diritto a una futura pensione di vecchiaia che, in caso di APE volontario e delle relative rate di recupero, sia comunque di importo superiore all'importo di 1,4 volte il trattamento pensionistico minimo (vale a dire 702,60 euro).

Un requisito ulteriore e non previsto per l'APE volontario è quello della **cessazione dal rapporto di lavoro**, già presente per l'Ape sociale. La norma non obbliga tuttavia chi abbia ottenuto la RITA a rimanere senza occupazione dopo la decorrenza della stessa.

La circolare COVIP n. 1174 dello scorso 22 marzo, ha chiarito la natura della RITA, vale a dire di un **capitale frazionato**. Infatti, sarà lo stesso richiedente, una volta ottenuta la certificazione dei requisiti rilasciata dall'INPS, a indicare alla forma di previdenza complementare la percentuale del montante accantonato da erogare nel periodo di attesa della pensione di vecchiaia. Il Fondo, contestualmente, applicherà al capitale selezionato (che potrà anche coincidere con l'intera posizione maturata) il **regime di investimento** scelto dall'assicurato in quanto il capitale non si trasformerà in una rendita (che di norma si calcola sulla base di coefficienti attuariali legati all'età dell'assicurato), ma sarà **frazionato** nel numero di mesi di attesa della decorrenza della pensione di vecchiaia.

Per effetto della natura di capitale della RITA, la liquidità continuerà a essere oggetto di investimento da parte del Fondo. Ciò genererà ridotti costi gestionali

che saranno addebitati all'assicurato da un lato, ma dall'altro anche un possibile incremento della posizione legata agli investimenti operati su quanto residuo, determinando un **ricalcolo delle rate** da erogare.

Dal punto di vista fiscale, la prestazione erogata sarà sottoposta a **tassazione** secondo le regole di calcolo dell'imponibile vigenti per i tre periodi di accantonamento (fino al 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, dal 1° gennaio 2007 in avanti). Sarà sempre applicata una ritenuta a titolo d'imposta del **15%**, con riduzione dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre i primi 15, fino ad arrivare all'aliquota del 9%. Se il richiedente è un iscritto a previdenza complementare *ante* 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 saranno computati non oltre il numero di 15.

Le somme erogate sotto forma di RITA saranno imputate per la formazione dell'imponibile fiscale prima al montante determinato *ante* 2001, per la parte eccedente prima a quello maturato dal 2001 al 2006, infine a quello formatosi dal 2007 in avanti. Va inoltre ricordato come, per effetto nel nuovo [art. 1](#), comma 184 bis della L. 208/2015, sarà del tutto **esente** la parte dell'imponibile di RITA riferita a contributi versati dai lavoratori al Fondo convertendo somme assegnate a titolo di premi di risultato oggetto di detassazione, anche in quota eccedente il massimale annuo di 5164,57 euro.

### Superata la scadenza del 1° maggio 2017

La convenienza di RITA, rispetto all'APE, rimane abbastanza evidente: RITA consentirà la fruizione di una **liquidità già accantonata** che non genererà alcun prestito o piano di ammortamento, come nel caso dell'APE volontario.

I requisiti, inoltre, non prevedendo alcuno stato di bisogno come nel caso dell'Ape Sociale né alcun limite reddituale di compatibilità sembrano rendere tale prestazione particolarmente adatta a una platea di lavoratori di ambito dirigenziale.

La RITA non attende alcun DPCM attuativo, ma è legata alla chiusura dell'iter normativo dell'APE volontario, in quanto per essere erogata necessita della relativa **certificazione INPS**. Per questo motivo la scadenza fissata dalla manovra al 1° maggio 2017 per la decorrenza di RITA è stata già superata e si prevedono ulteriori ritardi fino all'apparizione della circolare INPS dedicata all'APE volontario.

Nel frattempo le forme di previdenza complementare dovranno predisporre la documentazione regolativa e informativa relativa a questa nuova forma di prestazione.